

**COMUNE DI PEDEMONTE**  
**VICENZA**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZO**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**  
**COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08.08.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.09.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.12.2021

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Pedemonte e precisamente:
  - palestra, campo sportivo e campo da tennis polifunzionale in località Brancafora;
  - campo sportivo in località Casotto.
2. L'utilizzo del campo sportivo di Casotto può essere concesso in uso ad altri soggetti con apposito disciplinare e da questi dato in sub-concessione ai richiedenti ai sensi del presente regolamento.

## ART. 2 – CONCESSIONE

1. Per poter utilizzare gli impianti sportivi, gli interessati persone fisiche o giuridiche, devono presentare apposita istanza volta ad ottenere la concessione in uso da parte del Comune.
2. La concessione viene accordata a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi a disposizione e di eventuali rapporti pregressi. L'Amministrazione si riserva di negare la concessione qualora il richiedente, direttamente o indirettamente, non abbia adempiuto a tutte le condizioni concessorie in precedenti rapporti relativi agli impianti sportivi.
3. La concessione può avere ad oggetto l'utilizzazione prolungata od occasionale dell'impianto sportivo.
4. L'istanza volta ad ottenere la concessione deve essere presentata da uno degli effettivi utilizzatori, se si tratta di più persone fisiche, o dal legale rappresentante se trattasi di persone giuridiche (associazioni, ecc.).
5. Il concessionario si assume la piena responsabilità del corretto uso degli impianti e dell'accesso agli stessi per la durata della concessione.
6. Il concessionario non può cedere il proprio diritto di utilizzo ad altri o permettere che altri utilizzino l'impianto senza preventiva autorizzazione comunale.
7. La concessione avviene a titolo oneroso secondo la tariffa allegata, salve le agevolazioni previste.

## ART. 3 – CONCESSIONE OCCASIONALE

1. La concessione occasionale viene accordata dal Comune, in base al criterio della disponibilità degli impianti.
2. La richiesta deve essere presentata presso l'apposito esercizio pubblico individuato dal Comune di Pedemonte versando la tariffa prevista. L'incaricato, verificata la disponibilità degli impianti e l'assenza di altre circostanze ostative, concede l'uso dell'impianto sportivo per conto del Comune. Il rilascio della concessione è comunque discrezionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione ove sopravvengano esigenze straordinarie e prevalenti, salvo rimborso della tariffa versata.

#### ART. 4 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. All'interno degli impianti sportivi è consentito utilizzare le attrezzature fisse nonché degli impianti e degli attrezzi esistenti, purché sotto la piena responsabilità del concessionario.
2. La concessione comprende anche l'uso dei servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività. L'uso delle docce è consentito previo accordo con il Comune secondo le tariffe.
3. Al termine di ogni utilizzo ogni attrezzatura deve essere riposta ed i locali riordinati.
4. Eventuali attrezzi, strumenti o materiali di proprietà del concessionario possono essere collocati negli impianti sportivi solo previa autorizzazione comunale e a condizione che non ostacolino la fruizione dell'impianto per altre attività. L'eventuale autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità da parte del Comune per eventuali furti o danneggiamenti di quanto collocato.
5. È fatto divieto di eseguire opere, sia pur di carattere provvisorio, senza espressa autorizzazione comunale rilasciata per iscritto.
6. È fatto divieto al concessionario di organizzare all'interno degli impianti sportivi manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, salva apposita preventiva autorizzazione comunale.
7. Durante la permanenza negli impianti sportivi il contegno deve essere improntato alla massima cura e diligenza nei confronti della struttura utilizzata. In difetto l'Amministrazione Comunale può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione.
8. Il concessionario ha l'onere di mantenere i locali puliti e in condizioni tali da permetterne l'immediato uso successivo.
9. Durante l'utilizzo degli impianti il concessionario ha l'obbligo di custodia e vigilanza degli stessi.

#### ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. L'accesso agli impianti è consentito:
  - a) ai soli soggetti autorizzati dal Comune o dal concessionario;
  - b) indossando scarpe da ginnastica pulite per accedere nella palestra comunale.
2. L'orario assegnato per l'uso dell'impianto sportivo deve essere rigorosamente osservato.
3. I concessionari possono usufruire degli spazi di servizio (spogliatoi, docce etc.) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dell'impianto, compatibilmente con l'uso concesso ad altri soggetti.
4. All'interno degli impianti sportivi è vietato:
  - fumare o consumare pasti;
  - l'ingresso di animali;
  - fare schiamazzi e rumori molesti.

## ART. 6 – RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario risponde integralmente di tutti i danni provocati all'immobile, all'impiantistica, alle attrezzature ed ai beni custoditi all'interno degli impianti comunali nel periodo di utilizzo.
2. In caso di danni l'onere del ripristino a regola d'arte o della sostituzione è a carico del concessionario che vi dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Comune. In caso contrario provvederà il Comune con conseguente richiesta di rimborso a carico del concessionario inadempiente, salva rivalsa sulla polizza fidejussoria ove prevista.
3. Eventuali danni riscontrati dovranno essere segnalati immediatamente, e comunque nel primo giorno lavorativo successivo, agli uffici comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di omessa segnalazione nei termini previsti il concessionario sarà ritenuto responsabile del danno e tenuto a risarcirlo integralmente.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mancata pulizia dei locali tale da non rendere regolarmente utilizzabile l'impianto da parte di altri gruppi o per usi scolastici. In tal caso l'onere di ripristino dev'essere adempiuto nello stesso giorno della richiesta da parte del Comune.
5. Il concessionario e gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventi conseguenti all'utilizzo degli impianti sportivi.

## ART. 7 – MANCATO UTILIZZO

1. La restituzione della tariffa versata può essere concessa solo quando il mancato utilizzo dell'impianto sportivo sia imputabile in via esclusiva all'Amministrazione comunale.

## ART. 8 – CONTROLLO

1. Gli amministratori comunali ed i componenti dell'Ufficio Tecnico comunale possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo della struttura.

## ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione rilasciata è da intendersi precaria e pertanto è revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune, qualora il concessionario o gli utilizzatori non dovessero assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti all'atto della concessione, o in caso di violazione delle norme contenute negli articoli precedenti o qualora si verificassero condizioni che non permettano l'uso corretto dell'impianto.

## ART. 10 – USO GRATUITO

1. L'utilizzo degli impianti sportivi si prevede gratuito quando venga richiesto per finalità esclusivamente scolastiche.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi per attività che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune e per manifestazioni culturali ed avvenimenti dichiarati particolarmente significativi per la comunità si prevede gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute da parte del Comune che sono quantificate, anche forfettariamente, all'atto di concessione di competenza del responsabile dell'area amministrativa del Comune.

## TARIFE E AGEVOLAZIONI

| <b>Concessione occasionale</b> | <b>Con riscaldamento</b> | <b>Senza riscaldamento</b> |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Palestra                       | € 15,00/ora              | € 10,00/ora                |
| Campo sportivo con spogliatoio | -                        | € 15,00/ora                |
| Campo Tennis polifunzionale    | -                        | € 5,00/ora                 |
| Campo sportivo Casotto         | -                        | € 15,00/ora                |

Attività gruppi anziani: tariffe ridotte del 30%

Attività gruppi disabili: tariffe ridotte del 30%